Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 aprile 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1965, n. 1700.

Esecuzione del Protocollo relativo alla caccia alle foche nell'Atlantico nord-occidentale, firmato a Washington il 15 luglio 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla caccia delle foche nell'Atlantico nord occidentale, adottato a Washington il 15 luglio 1963, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo IV del Protocollo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 137. — VILLA

Protocol to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries

The Governments parties to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries signed at Washington under date of February 8, 1949, which Convention, as amended, is hereinafter referred to as the Convention, desiring to extend the provisions of the Convention to harp and hood seals, agree as follows:

Article I

The provisions of the Convention shall be applicable with respect to harp and hood seals in conformity with Articles II and III of this Protocol.

Article II

1. The Contracting Governments shall establish and maintain a Panel with jurisdiction respecting harp and hood seals in the Convention area. Initial representation on the Panel shall be determined by the International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries on the basis of current substantial exploitation of harp and hood seals in the Convention area, except that each Contracting Government with coastline adjacent to the Convention area shall have the right to representation on the Panel.

2. Panel representation shall be reviewed annually by the Commission, which shall have the power, subject to consultation with the Panel, to determine representation on the Panel on the same basis as provided in paragraph 1 of this Article for initial representation.

Article III

Proposals in accordance with Article VIII of the Convention for joint action by Contracting Governments with respect to harp and hood seals shall become effective for all Contracting Governments four months after the date on which notifications of acceptance have been received by the Depositary Government from all the Contracting Governments participating in the Panel for harp and hood seals.

Article IV

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or for adherence on behalf of any Government party to the Convention.

2. This Protocol shall enter into force on the date on which instruments of ratification have been deposited with, or written notifications of adherence have

been received by, the Government of the United States of America, on behalf of all the Governments parties to the Convention.

3. Any Government becoming a party to the Convention after this Protocol enters into force shall adhere to this Protocol, such adherence to be effective on the same date that such Government becomes a party to the Convention.

4. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the Convention of all ratifications deposited and adherences received and of the date this Protocol enters into force.

Article V

1. The original of this Protocol shall be deposited with the Government of the United States of America, which Government shall communicate certified copies thereof to all the Governments signatory or adhering to the Convention.

2. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

In witness whereof the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed this Protocol.

Done at Washington this fifteenth day of July, 1963 in the English language.

For Canada:
C. S. A. RITCHIE — July 15, 1963

For Denmark:
TYGE DAHLGAARD — July 26, 1963

For the Federal Republic of Germany:

For France:
BRUNO DE LEUSSE — July 29, 1963

For Iceland:
INGVI INGVARSSON — July 22nd, 1963

For Italy:
G. L. MILESI FERRETTI — July 26, 1963

For Norway:
ROLF HANCKE — July 19, 1963

For Poland:
E. DROZNIAK — July 16, 1963

For Portugal:
PEDRO THEOTÓNIO PEREIRA — July 29, 1963

For Spain:
ANTONIO GARRIGUES — July 25, 1963

For the Union of Soviet Socialist Republics:
G. KORNIENKO — 18 July 1963 [Romanization]

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
DAVID ORMSBY GORE — 20th July 1963

For the United States of America:
FRED E. TAYLOR — July 26, 1963

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 31 marzo 1966, n. 209.

Estensione alle Fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno sono estese alla Fiera nazionale della agricoltura e zootecnia di Foggia, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, alla Fiera campionaria internazionale di Messina, alla Fiera nazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria alla Fiera campionaria della Sardegna in Cagliari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 aprile 1966, n. 210.

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1965 e di lire 500.000.000 nell'anno finanziario 1966.

Art. 2.

All'onere di lire 1 miliardo per l'anno 1965 si provvederà mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1966 si provvederà mediante utilizzazione di uguale somma disponibile nel Fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Montreal del 1967, composto da un Commissario generale ed un Segretario generale che eserciterà anche le funzioni di Commissario aggiunto ed, in caso di assenza, sostituirà il Commissario generale, nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti.

Il Commissario cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 4.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Canadà per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale canadese e mantenendo, in Italia, i rapporti con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie, espositori.

Art. 5.

Il Commissario generale direttamente od a mezzo del Segretario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia ed in Canada per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Canada.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti dello Stato, ed il personale dello Stato utilizzato ai sensi del precedente comma, verranno collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e, con decorrenza dalla data di nomina o di conferimento dell'incarico, avranno diritto al trattamento economico che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale di Montreal 1967 in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere, semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli.

Art. 8.

Il Commissario generale è tenuto a versare ad una gestione speciale di entrata, a lui intestata ed aperta presso un Istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, Enti e privati corrisponderanno al Commissariato di cui al precedente articolo 3 per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal 1967 o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.

Il predetto Commissario generale potrà ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con i Ministeri, gli Enti ed i privati di cui al precedente comma.

Entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione universale il Commissario generale è tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonchè a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della predetta gestione.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI — GUI — BO — CORONA — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 211.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo e di San Raffaele Arcangelo, in Montesilvano (Pescara).

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 25 dicembre 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe del 19 luglio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo e di San Raffaele Arcangelo, in Montesilvano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 212.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della « Beata Maria Vergine del Monte Carmelo », in Loreto Aprutino (Pescara).

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 25 dicembre 1964, integrato con due dichiarazioni del 19 luglio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia della « Beata Maria Vergine del Monte Carmelo », in Loreto Aprutino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 213.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, nel comune di Concordia Sagittaria (Venezia).

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 8 settembre 1965, integrato con dichiarazione del 13 successivo, relativo all'erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località Sindacale del comune di Concordia Sagittaria (Venezia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonica, sede dell'anzidetta Parrocchia, con l'attribuzione all'ente chiesa della casa canonica, con annessi cortile ed orto, stralciata dal patrimonio della Chiesa matrice di Santo Stefano Protomartire in Concordia Sagittaria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada, declassificazione da provinciale a comunale di un altro tratto di strada e conseguente nuova denominazione di una strada in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 8241/65 del 12 luglio 1965, dell'Amministrazione provinciale di Padova concernente la declassificazione da provinciale a comunale del tratto stradale Bresseo-Montemerlo della lunghezza di km. 1 + 375 (tratto iniziale dell'attuale strada provinciale Bresseo-Montemerlo-Cervarese Santa Croce) nonchè la classificazione a provinciale del tratto di strada « Treponti-Montemerlo » della lunghezza di km. 1 + 330 e conseguente nuova denominazione in « strada provinciale Treponti-Montemerlo-Cervarese Santa Croce » di km. 8 + 075 della strada provinciale attualmente denominata Bresseo-Montemerlo-Cervarese Santa Croce;

Visto il voto n. 1848 in data 7 gennaio 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco stradale denominato « Treponti-Montemerlo » può essere classificato provinciale e che il tratto « Bresseo-Montemerlo » può essere declassificato tra le comunali dei comuni di Teolo e di Cervarese Santa Croce, territorialmente interessati;

Ritenuto pertanto che il tronco stradale denominato « Treponti-Montemerlo » possa essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 e che il tratto Bresseo-Montemerlo, possa essere declassificato da provinciale e classificato comunale a termini degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco stradale denominato « Treponti-Montemerlo » della lunghezza di km. 1 + 330 è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tratto stradale denominato « Bresseo-Montemerlo » della lunghezza di km. 1 + 375 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Teolo e Cervarese Santa Croce territorialmente interessati.

Art. 3.

La strada provinciale attualmente denominata « Bresseo-Montemerlo-Cervarese Santa Croce » di km. 8 + 120 assume la nuova denominazione di strada provinciale « Treponti-Montemerlo-Cervarese Santa Croce » di chilometri 8 + 075.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

(3403)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna con i rappresentanti della cooperazione e della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna i signori:

Bentini geom. Enzo, rappresentante della cooperazione;

Merlini prof. Giovanni, rappresentante della categoria degli artigiani;

Pascale dott. Gian Carlo, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(3459)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia con i rappresentanti della cooperazione e della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia i signori:

Catalano dott. Domenico, rappresentante della cooperazione;

Sala rag. Paolo, rappresentante della categoria degli artigiani;

Lonero avv. Francesco Saverio, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(3458)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria con i rappresentanti della cooperazione e della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria i signori:

Viglione avv. Riccardo, rappresentante della cooperazione;

De Juliis comm. Emo, rappresentante della categoria degli artigiani;

Faralli avv. Vannuccio, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(3460)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 2° Salone internazionale dell'aeronautica e delle attrezzature aeroportuali », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 2° Salone internazionale dell'aeronautica e delle attrezzature aeroportuali » che avrà luogo a Torino dal 4 al 12 giugno 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli a marchi.

Roma, addì 6 aprile 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia con un rappresentante della cooperazione, con un rappresentante della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia i signori:

Ciocca Rinaldo rappresentante della cooperazione;

Reggio dott. Federico, rappresentante della categoria degli artigiani;

Piccinelli dott. Silvio, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(3461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 *marzo* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1966
registro n. 19 *Esercito, foglio n.* 136

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 20 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1941, registro n. 6 Guerra, foglio n. 321 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 70, pagina 4870):

Catazzo Antonio, di Giuseppe e di Zandarivo Gioconda, da Vestenanova (Verona), alpino 6° Reggimento alpini. Le generalità vengono così rettificate: Cattazzo Antonio, di Giuseppe e di Zanderigo Seconda.

Regio decreto 21 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1937, registro n. 6 Guerra, foglio n. 78 (Bollettino ufficiale 1937, dispensa 23, pagina 1795):

Santarosa Angelo, fu Antonio e di Tacon Augusta, da Brugnera (Udine), caporal maggiore 3° Reggimento bersaglieri. Le generalità vengono così rettificate: Santarossa Angelo Marcello, di Antonio e di Tonon Augusta, nato a Brugnera (Udine) il 5 giugno 1911.

Decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1919, registro n. 123 Guerra, foglio n. 3 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 12, pagina 783):

Sforza Pasquale, da Grottaglie (Taranto), aiutante di battaglia 242° Reggimento fanteria (M.M.), matricola n. 7818. Il cognome viene così rettificato: Sfoza.

Regio decreto 18 luglio 1920, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1920, registro n. 178 Guerra, foglio n. 157 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 61, pagina 3390):

Sittaro Mario, da Prepotto, frazione di Castel del Monte (Udine), soldato 7° Reggimento alpini, matricola n. 17163. Il cognome viene così rettificato: Sitar.

Regio decreto 16 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, registro n. 1 Guerra, foglio n. 125 (Bollettino ufficiale 1938, dispensa 23, pagina 2179):

Stranges Santo, di Giovanni e di Solari Eugenia, da Catanzaro, c.n. 101ª Legione cc.nn. Il cognome viene così rettificato: Strangis.

(3473)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11191, in data 12 aprile 1966, è stata approvata la modifica degli articoli 4, 6, 12 e 14 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

(3490)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 118, è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 marzo 1965 dal ragioniere aggiunto del ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato De Simone Enrico, avverso il provvedimento contenuto nella nota n. 34607 del 25 settembre 1964, con cui venne negato all'interessato il trattamento di missione per il servizio prestato presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Milano nel periodo 1° settembre 1962-30 giugno 1964.

(3360)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 22 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,37	624,41	624,4250	624,43	624,35	624,40	624,41	624,40	624,40	624,42
$ Can.	579,71	579,55	579,75	580,10	578,70	579,70	580,05	579,70	579,70	579,75
Fr. Sv.	144,43	144,46	144,49	144,455	144,35	144,47	144,48	144,45	144,47	144,40
Kr. D.	90,45	90,43	90,45	90,435	90,35	90,46	90,425	90,45	90,46	90,45
Kr. N.	87,26	87,23	87,30	87,27	87,25	87,26	87,27	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	121,11	121,06	121,05	121,055	121,10	121,09	121,06	121,10	121,09	121,10
Fol.	171,86	171,77	171,80	171,745	171,73	171,85	171,79	171,85	171,85	171,85
Fr. B.	12,523	12,52	12,5240	12,52	12,515	12,52	12,52	12,52	12,52	12,525
Franco francese	127,42	127,41	127,40	127,42	127,35	127,42	127,40	127,40	127,42	127,41
Lst.	1744,10	1743,95	1743,70	1743,95	1743,75	1744,10	1743,80	1744,15	1744,10	1744 —
Dm. occ.	155,51	155,44	155,48	155,46	155,45	155,50	155,45	155,50	155,50	155,52
Scell. Austr.	24,166	24,165	24,17	24,17	24,15	24,16	24,1685	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,752	21,75	21,75	21,75	21,78	21,75	21,749	21,76	21,75	21,76
Peseta Sp.	10,418	10,42	10,43	10,42	10,42	10,42	10,414	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 22 aprile 1966

Rendita 5 % 1935	107,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1966

1 Dollaro USA	624,42
1 Dollaro canadese	580,075
1 Franco svizzero	144,467
1 Corona danese	90,43
1 Corona norvegese	87,27
1 Corona svedese	121,057
1 Fiorino olandese	171,767
1 Franco belga	12,52
1 Franco francese	127,41
1 Lira sterlina	1743,875
1 Marco germanico	155,455
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,749
1 Peseta Sp.	10,417

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, n. 1759/396, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pietro Maria-Luisa, nata in Montenero di Bisaccia il 9 aprile 1916 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 435 riportate in catasto alle particelle numeri 23 parte e 18-*c* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 46 e 47.

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, n. 1760/395, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dragonetti Giuseppe, nato il 18 marzo 1926 in Montenero di Bisaccia, Dragonetti Alfredo, nato il 19 maggio 1940 in Montenero di Bisaccia, Dragonetti Lelio, nato il 18 dicembre 1937 in Montenero di Bisaccia e Dragonetti Luigi, nato il 25 luglio 1936 in Montenero di Bisaccia, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 1240 riportate in catasto alle particelle numeri 66 parte e 18-*a q* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 95 e 96.

(3253)

Avviso di rettifica

Nei decreti ministeriali 16 febbraio 1966 concernenti le delimitazioni delle zone, nelle provincie di Agrigento, Palermo, Siracusa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1966, n. 80, al terzo comma delle premesse, in luogo di « Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351... » leggasi « Visto il primo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351... ».

(3437)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Fermi » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 55466-1/14/5 Div. II, in data 27 gennaio 1966, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Fermi » di Reggio Emilia è autorizzata ad accettare la donazione di L. 200.000 offerta da insegnanti, alunni ed amici del prof. Roberto Soncini quale capitale di un istituendo premio di studio « Prof. Roberto Soncini » da assegnare annualmente ad un alunno meritevole per condotta e profitto.

(3390)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia;

Considerato che nelle qualifiche di ingegnere e di chimico delle carriere direttive dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e ruolo laboratori chimici, sono conferibili mediante pubblico concorso rispettivamente trentacinque e venti posti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) concorso a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli qui sotto indicati per ciascun concorso:

1) concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

laurea in ingegneria conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato;

2) concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici:

laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero laurea di ingegnere chimico.

E' ammessa, ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 465, anche la laurea in farmacia.

Se gli aspiranti hanno conseguito la laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando le lauree anzidette siano state conseguite entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55:

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per compor-

tamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *C*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella

nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8:

Art. 7.

Documentazione di rito
che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal seconda comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Gli aspiranti al concorso per chimico in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette dovranno produrre, inoltre, un certificato in carta legale attestante i voti conseguiti nell'esame finale di laurea e nei singoli esami speciali.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) certificato dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui, alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400 attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel

quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi *computando tra essi anche i figli caduti in guerra*;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautico che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indicati.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche nonchè di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, pratiche e quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e pratiche nonchè quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1966
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 90

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ruolo uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Principi di fisica tecnica ed elettronica;

Principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

Principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

Principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda:

Tecnologia industriale:

Cognizioni sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

Nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza:

Principi di economia ed estimo industriale;

Nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;

Criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

Criteri di valutazione degli impianti industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto amministrativo;

Nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

Nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di statistica;

Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - laboratori chimici.

L'esame consterà di quattro prove scritte e pratiche e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE E PRATICHE

Parte prima:

Tema di chimica tecnologica e merceologica su:

metalli e leghe. Materiali da costruzione. Prodotti della industria ceramica e vetraria. Materie coloranti inorganiche e organiche;

fertilizzanti;

combustibili e carburanti;

prodotti della concia;

fibre tessili naturali e derivati;

carta;

sostanze macromolecolari e prodotti derivati;

prodotti alimentari, bevande alcooliche e nervini;

detersivi.

Parte seconda:

Prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Tempo concesso: ore otto.

Parte terza:

Prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Tempo concesso: ore sedici in due turni di otto ore.

Parte quarta:

Prova di traduzione dal francese (senza l'uso del dizionario) e prova di traduzione dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato (con l'uso dei dizionari).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e pratiche e comprende inoltre:

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni di statistica.

ALLEGATO C

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . .
e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . posti di . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . .

. . . li . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 55 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste eletotrali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2612)

Concorso per titoli a sei posti di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze » con la qualifica *di manovale specializzato (O. P.).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze »;

Considerato che nella 3ª categoria (comuni) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze » si è provveduto ad accantonare il posto spettante, a norma delle vigenti disposizioni, a favore degli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze » con la qualifica di manovale specializzato.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il *suddetto limite di età è elevato:*

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri,

per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dalla Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) per i profughi di cui al precedente n. 2, lettera *f*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sansioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprime il giudizio sui requisiti e titoli dei concorrenti e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei e che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'articolo 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso il alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti del l'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste

dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dall'Amministrazione cui appartenevano.

Art. 11.

Visita medica

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che sono stati riconosciuti idonei dalla Commissione medica di cui al precedente art. 11 conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1966
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 23

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . . .) il e residente in (provincia di) via chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze » con la qualifica di manovale specializzato (O. P.).

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

., lì 19

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori di cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2613)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale dei vincitori del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1965-66, Corpo di Stato Maggiore e Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 12 febbraio 1965, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 1965, registro n. 22 Difesa-Marina, foglio n. 33, concernente « il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale per l'anno 1965-66 di centoventisei allievi ufficiali » da assegnare:

90 al Corpo di Stato Maggiore;

36 ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 18 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti in data 4 ottobre 1965, registro n. 52 Difesa-Marina, foglio n. 34, con il quale è stato stabilito il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. da ammettere alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale per l'anno accademico 1965-66;

Ritenuta l'opportunità ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare nel limite di 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti di Stato Maggiore e dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali), elevandoli rispettivamente da 90 a 97 e da 36 a 40;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

Stato Maggiore

1. Pennestri Salvatore
2. Guicciardini Jacopo
3. Schiavon Alberto
4. Baldi Riccardo
5. Del Pino Guido Rinaldo
6. Sammarco Claudio
7. Vignati Giovanni
8. Pagnottella Paolo
9. Piazza Giancarlo
10. Trevisani Massimo
11. Collini Augusto
12. Caltana Giorgio
13. Ceccarini Riccardo
14. Zamperini Gladio
15. Mazzieri Mauro
16. Parolini Gino
17. Morelli Luciano
18. Parziale Luigi
19. Ferrauto Luigi
20. Imbornone Massimo
21. Padelletti Franco
22. Leuzzi Stefano
23. Gonzaga Luigi
24. Silvestri Sergio
25. Franceschini Franco
26. Santi Luciano
27. Taddei Giancarlo
28. De Luca Antonio
29. Scaramucci di Norcia Gianfabio
30. Porchiazzo Giancarlo
31. Galmarini Armando
32. Martinelli Antonio Giulio
33. Tani Giovanni
34. Sancilio Sebastiano
35. Perrone Cosimo
36. Sciuto Agatino
37. Dato Orazio
38. Luceti Domenico
39. Gallinaro Gaetano
40. Fusco Roberto
41. De Polo Claudio Maria
42. Bracco Pio
43. Fiori Corrado
44. Iazzetta Bruno
45. Gatti Giuseppe
46. Orsini Antonio
47. Ferraresi Giuseppe
48. Mariotti Claudio
49. Luce Luigi
50. Boeris Clemen Alessandro
51. Lupi Piercarlo
52. Caltelli Massimo
53. Veneroni Roberto Angelo
54. Lupo Luigi
55. Perugini Riccardo
56. Peca Antonio
57. Pelliccioni Giorgio
58. Cantarelli Gianfranco
59. La Rosa Paolo
60. Gualdi Carlo
61. Iodice Carlo
62. Ravasio Guido
63. Metrangolo Cosimo
64. Pollicita Giovanni

65. Petrarca Nicodemo
66. Branciforte Bruno
67. Spinato Sergio
68. Eccher Franco
69. Schenardi Fausto
70. Mattia Giovanni
71. Selicato Giuseppe
72. Valentini Alessandro
73. Gasparetto Giulio
74. Piroddu Pier Luigi
75. Bubola Elio
76. Di Loreto Domenico
77. Salomone Ugo
78. Tulli Francesco
79. Poggianti Renzo
80. Manenti Mariano
81. Bertini Malgarini Francesco
82. Saudella Carlo
83. Cecio Daniele
84. Ciani Sandro
85. Ranca Mauro
86. Pezzullo Angelo
87. Sampieri Giuseppe
88. Donnini Mario
89. Moruzzi Piero Enzo
90. Mazzini Dante
91. Spreca Luigi
92. Fiorentino Alessio
93. Parmeggiani Sergio
94. Vezzi Luigi
95. Mori Carlo Alberto
96. Salvemini Michele
97. Leoni Armando
98. Lapponi Alberto
99. De Simone Franco
100. Ghia Fabio
101. Confalonieri Roberto
102. Russo Pierluigi
103. Baggioni Roberto
104. Cannatella Salvatore
105. Varano Saverio
106. Roviglioni Enrico
107. Magarelli Sergio
108. Ercoli Andrea
109. Tellico Luciano
110. Lazzaro Alessandro
111. Chiecchia Gianni
112. Campanelli Francesco
113. Serrau Angelo Efisio

Corpi tecnici
(Genio navale e Armi navali)

1. Stori Massimo
2. Liberi Roberto
3. Nascetti Dino
4. Maffei Ernesto
5. Biasini Giuliano
6. De Pol Claudio
7. Sangiorgio Marcello
8. Boschetti Giorgio
9. Bonandini Mario
10. Calamaro Paolo
11. Scandura Lucio
12. Piromallo Enrico
13. Picchi Paolo
14. Carpani Piero
15. Berti Pier Sandro
16. Volo Michele
17. Grossi Alessandro
18. Scaroni Rodolfo
19. Campitelli Mauro
20. Rollo Pier Cipriano
21. Zuccaro Andrea
22. Bisiani Sergio
23. Drudi Emilio
24. Cammarata Sergio
25. Fiorani Paolo
26. Tedaldi Paolo
27. Tabolacci Lamberto
28. Danesi Umberto
29. Stefanini Paolo
30. Belardini Umberto
31. Ronconi Alessandro
32. Labbadia Alessandro
33. Vagni Corrado
34. Maggi Federico
35. Roveda Ivano
36. Botti Gabriele
37. Raffaelli Claudio
38. Inserra Luciano
39. Di Muro Luciano
40. Robba Giuliano
41. Olivotto Valerio
42. Tancioni Alessandro
43. Baldi Rodolfo
44. Frassetto Massimo
45. Silanos Giuseppe
46. Tani Renato
47. Pelliccioni Stefano
48. Spampinato Vito
49. Maccario Giovanni
50. Fantoni Attilio
51. Carlini Giampietro
52. Perrone Giuseppe
53. Recchia Alessio
54. Bènevento Giovan Tommaso
55. Vitagliano Giosué
56. Toscano Elio
57. Tartaglini Paolo
58. Pattacini Fausto
59. Ragno Francesco
60. Di Lillo Corrado
61. Ricciardi Nicola
62. Bassi Riccardo
63. Pintozzi Vincenzo
64. Nutrizio Paolo
65. Spadavecchia Berardino
66. Valdettaro Carlo
67. La Nasa Antonino
68. Cerruti Roberto
69. Sabatini Paolo
70. Calisto Adriano
71. Ciappina Angelo
72. Chirco Salvatore
73. Perrone Vito Antonio
74. Ricci Giovanni
75. Ciliberti Francesco
76. Perrone Antonio
77. Doria Paolo
78. Calloni Mario
79. Lupi Patrizio
80. Querini Marco
81. Grilli Amedeo
82. Cicciomessere Roberto
83. Pelli Roberto
84. Tucci Nicola
85. Rizzitano Domenico
86. Bonora Menotti
87. Santiangeli Claudio
88. Peluso Pietro
89. Munaò Fortunato

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentati come indicato nelle premesse:

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nelle graduatorie del Corpo di Stato Maggiore e dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) al posto a fianco di ognuno indicato: Stato Maggiore: Bertini Malgarini Francesco (81), Cantarelli Gianfranco (58), Cecio Daniele (83), Chiecchia Gianni (111), Ciani Sandro (84), Dato Orazio (37), De Luca Antonio (28), Ferrauto Luigi (19), Gualdi Carlo (60), Lazzaro Alessandro (110), Martinelli Antongiulio (32), Pezzullo Angelo (86), Ranca Mauro (85), Roviglioni Enrico (106), Sampieri Giuseppe (87), Schiavon Alberto (3); Corpi tecnici: Drudi Emilio (23), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale.

Art. 3.

Tenuto altresì presente che i concorrenti del Collegio navale « F. Morosini » Fantoni Attilio e Doria Paolo, classificatisi nello ordine di merito rispettivamente, in base ai risultati degli esami, al 50° e 70° posto dei Corpi tecnici, sono stati inclusi tra i vincitori del concorso, rispettivamente al 39° e 40° posto dei Corpi tecnici ed ammessi alla 1ª classe, in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale di provenienti dal Collegio navale predetto; sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

Stato Maggiore

1. Pennestri Salvatore
2. Guicciardini Jacopo
3. Baldi Riccardo
4. Del Pino Guido Rinaldo
5. Sammarco Claudio
6. Vignati Giovanni
7. Pagnottella Paolo
8. Piazza Giancarlo
9. Trevisani Massimo
10. Collini Augusto
11. Caltana Giorgio
12. Ceccarini Riccardo
13. Zamperini Gladio
14. Mazzieri Mauro
15. Parolini Gino
16. Morelli Luciano
17. Parziale Luigi
18. Imbornone Massimo
19. Padelletti Franco
20. Leuzzi Stefano
21. Gonzaga Luigi
22. Silvestri Sergio
23. Franceschini Franco
24. Santi Luciano
25. Taddei Giancarlo
26. Scaramucci di Norcia Gianfabio
27. Porchiazzo Giancarlo
28. Galmarini Armando
29. Tani Giovanni
30. Sancilio Sebastiano
31. Perrone Cosimo
32. Sciuto Agatino
33. Luceti Domenico
34. Gallinaro Gaetano
35. Fusco Roberto
36. De Polo Claudio Maria
37. Bracco Pio
38. Fiori Corrado
39. Iazzetta Bruno
40. Gatti Giuseppe
41. Orsini Antonio
42. Ferraresi Giuseppe
43. Mariotti Claudio
44. Luce Luigi
45. Boeris Clemen Alessandro
46. Lupi Piercarlo
47. Caltelli Massimo
48. Veneroni Roberto Angelo
49. Lupo Luigi
50. Perugini Riccardo
51. Pega Antonio
52. Pelliccioni Giorgio
53. La Rosa Paolo
54. Iodice Carlo
55. Ravasio Guido
56. Metrangolo Cosimo
57. Pollicita Giovanni
58. Petrarca Nicodemo
59. Branciforte Bruno
60. Spinato Sergio
61. Eccher Franco
62. Schenardi Fausto
63. Mattia Giovanni
64. Selicato Giuseppe
65. Valentini Alessandro
66. Gasparetto Giulio
67. Piroddu Pier Luigi
68. Bubola Elio
69. Di Loreto Domenico
70. Salomone Ugo
71. Tulli Francesco
72. Poggianti Renzo
73. Manenti Mariano
74. Saudella Carlo
75. Donnini Mario
76. Moruzzi Piero Enzo
77. Mazzini Dante
78. Spreca Luigi
79. Fiorentino Alessio
80. Parmeggiani Sergio
81. Vezzi Luigi
82. Mori Carlo Alberto
83. Salvemini Michele
84. Leoni Armando
85. Lapponi Alberto
86. De Simone Franco
87. Ghia Fabio
88. Confalonieri Roberto
89. Russo Pierluigi
90. Baggioni Roberto
91. Cannatella Salvatore
92. Varano Saverio
93. Magarelli Sergio
94. Ercoli Andrea
95. Tellico Luciano
96. Campanelli Francesco
97. Serrau Angelo Efisio

Corpi tecnici
(Genio navale e Armi navali)

1. Stori Massimo
2. Liberi Roberto
3. Nascetti Dino
4. Maffei Ernesto
5. Biasini Giuliano
6. De Pol Claudio
7. Sangiorgio Marcello
8. Boschetti Giorgio

9. Bonandini Mario
10. Calamaro Paolo
11. Scandura Lucio
12. Piromallo Enrico
13. Picchi Paolo
14. Carpani Piero
15. Berti Pier Sandro
16. Volo Michele
17. Grossi Alessandro
18. Scaroni Rodolfo
19. Campitelli Mauro
20. Rollo Pier Cipriano
21. Zuccaro Andrea
22. Bisiani Sergio
23. Cammarata Sergio
24. Fiorani Paolo
25. Tedaldi Paolo
26. Tabolacci Lamberto
27. Danesi Umberto
28. Stefanini Paolo
29. Belardini Umberto
30. Ronconi Alessandro
31. Labbadia Alessandro
32. Vaghi Corrado
33. Maggi Federico
34. Roveda Ivano
35. Botti Gabriele
36. Raffaelli Claudio
37. Inserra Luciano
38. Di Muro Luciano
39. Fantoni Attilio
40. Doria Paolo

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi della Accademia navale nell'ordine sopraindicato ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1965-66, con decorrenza dal 5 novembre 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1966
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 252

(3447)

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami a tredici posti di vice topografo in prova ed a otto posti di vice cartografo in prova, indetti con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.

Si avverte che le prove scritte dei concorsi per esami a tredici posti di vice topografo in prova ed a otto posti di vice cartografo in prova, indetti con decreto ministeriale 6 ottobre 1964, avranno luogo a Firenze, presso l'Istituto geografico militare, via Cesare Battisti n. 10, rispettivamente alle ore 8 dei giorni 26 e 27 aprile 1966 e alle ore 8 dei giorni 28 e 29 aprile 1966.

(3602)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di sedi periferiche di esame del concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1965.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 10, foglio n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251, del 6 ottobre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la nota del Ministero delle finanze n. 98343, del 21 luglio 1965, con la quale è stata concessa la disponibilità delle aule *A*, *B*, *C* e *D* del Palazzo degli esami nei giorni 6 e 7 maggio 1966, per un numero massimo di 1572 candidati;

Considerato che il numero dei candidati domiciliati in Comuni facenti parte del Lazio è di circa 2400 unità;

Considerata la opportunità di istituire altre sedi periferiche di esame oltre quella già prevista dall'art. 3 del precitato decreto ministeriale 9 luglio 1965, dato l'elevato numero dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 10, foglio n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251, del 6 ottobre 1965, avranno luogo, oltre che in Roma — come già previsto dallo art. 3 di detto decreto — in Milano, Bologna, Pescara, Cagliari, Napoli, Bari e Palermo nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso e precisamente:

alla sede di esame di Milano: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto- Adige;

alla sede di esame di Bologna: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana, Umbria;

alla sede di esame di Pescara: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni delle Marche, dell'Abruzzo e del Molise;

alla sede di esame di Cagliari: i candidati che risultino domiciliati in Comuni della Sardegna;

alla sede di esame di Roma: i candidati che risultino domiciliati nella città di Roma;

alla sede di esame di Napoli: i candidati che risultino domiciliati nei Comuni della provincia di Roma, capoluogo escluso, oltre a quelli domiciliati in Comuni facenti parte della Campania nonchè delle provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

alla sede di esame di Bari: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni della Puglia e Basilicata;

alla sede di esame di Palermo: i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle regioni della Calabria e Sicilia.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1966
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 344

(3277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Ponzano Monferrato ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Caratti Alfonso risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 21 marzo 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(3067)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 654/6-Amm. del 6 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964, nonchè il decreto n. 3018/6-Amm. del 17 maggio 1965, con il quale il predetto decreto è stato modificato;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 6843/6-Amm. in data 27 ottobre 1965 e modificato con decreto n. 8247/6-Amm. del 14 dicembre 1965;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Sarmiento Stefano . . . . . punti 59,004
2. Gennari Giordano . . . . » 56,011
3. Castegnaro Camillo . . . . » 55,152
4. Toma Antonio . . . . » 54,807
5. Cella Sergio . . . . » 54,575
6. Valle Paride . . . . » 54,501
7. Bacci Pierantonio . . . . » 53,976
8. Magnante Vito . . . . » 50,831
9. Malagnino Antonio . . . . » 50,562
10. Giovagnoli Achille . . . . . . » 50,266
11. Cartoni Leopoldo . . . . » 45,166
12. Rossi Mario . . . . » 44,935
13. Barsacchi Roberto . . . . » 44,205
14. Gaffuri Guglielmo . . . . » 44,079
15. Caroli Antonio . . . . . . » 44 —
16. Gualtieri Giovanni . . . . . » 43,774
17. Meini Renato . . . . . » 43,125

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 28 marzo 1966

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2028/6/Amm. in data odierna con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;
Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuna di essi:

1) Sarmiento Stefano: condotta di Sasso d'Ombrone del comune di Cinigiano;
2) Gennari Giordano: condotta di Montorsaio del comune di Campagnatico;
3) Castegnaro Camillo: condotta unica del comune di Isola del Giglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 28 marzo 1966

Il medico provinciale: FINIZIO

(3199)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario igienista vacanti nel comune di Rimini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1963, n. 1767, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, p. II, n. 291, dell'8 novembre 1963 con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario igienista presso il comune di Rimini;
Visto il proprio decreto n. 1521 in data 10 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 maggio 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il proprio decreto n. 183/97 in data 12 gennaio 1966, con cui sono stati ammessi a partecipare al concorso medesimo quindici candidati;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione medesima;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Cetera Giorgio . . . . punti 137,013
2. Silvestri Alberto . . . . » 130,405
3. Panfili Donato . . . . » 126,660
4. Bonoli Biagio . . . . » 123,647
5. Gabrielli Valentino . . . . » 122,979
6. Berardi Paolo . . . . » 107,000
7. Baroni Michele . . . . » 89,248

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì e del comune di Rimini.

Forlì, addì 1° aprile 1966

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario igienista vacanti presso il comune di Rimini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I dottori: Cetera Giorgio e Silvestri Alberto risultati rispettivamente primo e secondo nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori dei due posti di veterinario igienista vacanti presso il comune di Rimini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì e del comune di Rimini.

Forlì, addì 1° aprile 1966

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(3169))

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1965, n. 1.8.3/1531 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. II, n. 134, del 31 maggio 1965, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Forlì al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/2782 in data 12 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 23 ottobre 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/98 in data 12 gennaio 1966, con cui sono stati ammessi a partecipare al concorso medesimo ventiquattro candidati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Mendolicchio Michele	punti	78,212
2. Conti Domenico	»	74,330
3. Cappelli Dario	»	59,422
4. Dellasanta Evasio	»	55,000
5. Gazzola Agostino	»	55,000
6. Sgarbi Piercarlo	»	54,150
7. Ghigo Pietro	»	54,000
8. Naccari Stefano Antonio	»	51,000
9. Agnoletti Evasio	»	48,500
10. Pacciani Amedeo	»	44,500
11. Morandi Luigi	»	43,500
12. D'Aiuto Ludovico	»	42,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura id Forlì e del Comune interessato.

Forlì, addì 1° aprile 1966

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Forlì al 30 novembre 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mendolicchio Michele, risultato primo nel concorso di cui in narrativa è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di San Clemente.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì e del Comune interessato.

Forlì, addì 1° aprile 1966

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(3170)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.